

**Salvatore Curreri, *Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto di mandato al mandato di partito*,
Firenze University Press, 2004, pp. 220, € 17,00***

L'erompere del fenomeno del transfughismo parlamentare, che nelle due trascorse legislature ha raggiunto dimensioni inusitate sotto il profilo sia quantitativo, per il numero dei parlamentari coinvolti e dei trasferimenti effettuati, sia qualitativo, per gli effetti prodotti sul quadro politico e sulla stabilità degli esecutivi, impone di ripensare i tradizionali principi costituzionali della rappresentanza nazionale e del divieto di mandato imperativo.

Tale riflessione è parsa oltremodo necessaria alla luce del contrasto esistente tra la giustificazione giuridica di tale fenomeno e la sua condanna politica.

La dottrina quasi unanime, pur non disconoscendo il ruolo fondamentale svolto dai partiti come strumento attraverso cui i cittadini esercitano in modo permanente la propria sovranità nelle moderne democrazie, continua a considerare la libertà di mandato del parlamentare un principio fondamentale e, in ultima analisi, preminente. Solo svincolandosi dalle istruzioni particolari che gli provengono dagli elettori e dal partito d'appartenenza il parlamentare sarebbe in grado di rappresentare gli interessi generali e supremi della Nazione, cioè dell'intera collettività.

All'opposto, la maggior parte dei cittadini giudica il trasferimento dell'eletto ad un altro gruppo parlamentare o ad una diversa coalizione un tradimento della volontà elettorale, sentendosi defraudata della propria sovranità e confermata nei suoi sentimenti di disaffezione e di sfiducia verso la politica.

Per superare tale divario occorre ritornare sui principi della rappresentanza politica, sulla loro genesi storica e sulla loro traduzione normativa al fine di verificare se l'attuale disciplina della rappresentanza politica sia l'unica costituzionalmente compatibile o se sia possibile ipotizzarne altre che meglio si accordino con i principi del moderno Stato democratico di partiti.

Dall'indagine storica è emerso che il divieto di mandato imperativo, seppur apparentemente immutato nel tempo, abbia risposto ad esigenze ed assunto significati diversi in funzione delle forme di stato in cui si è iscritto e delle connesse teorie sulla rappresentanza politica che lo hanno strumentalmente recepito.

La nascita dei partiti politici di massa e l'introduzione del suffragio universale segnano il passaggio dallo Stato liberale monoclasse, basato sulla sovranità nazionale o statale, allo Stato democratico pluriclasse, basato sul principio della sovranità popolare. In tale mutato contesto, i tradizionali principi della rappresentanza nazionale e del divieto di vincolo di mandato vanno reinterpretati alla luce della decisiva funzione di mediazione politica svolta dai partiti. Interponendosi tra rappresentati e rappresentanti sulla base di comuni visioni politiche, i partiti trasformano difatti il significato di tali due termini e la relazione rappresentativa tra loro intercorrente

Da un lato gli elettori non si rapportano più individualmente all'eletto, lasciandogli il compito di decidere liberamente ciò che è bene per tutti, ma si riconoscono e votano in base alle distinte visioni degli interessi generali elaborate e propuginate dai partiti. Gli elettori sono, in certo senso, costretti a "pensare politicamente", cioè a commisurare, armonizzare e, se del caso, trascendere i propri particolari interessi con quelli generali dell'intera collettività, così come sintetizzati da ciascun partito.

Dall'altro lato, gli eletti non sono più chiamati ad interpretare e rappresentare liberamente, grazie alle loro superiori capacità, l'altrimenti ineffabile volontà della nazione, ma devono perseguire quella visione parziale degli interessi generali propria del partito per cui si sono candidati e sono stati votati. Dalla rappresentanza parlamentare di tipo liberale si passa così alla rappresentanza di tipo democratico, in cui l'eletto è responsabile per il suo operato dinanzi agli elettori ed al partito. In tal modo, i partiti svolgono già sul piano sociale quell'opera di sintesi delle domande e degli interessi che in epoca liberale era affidata invece alla discussione parlamentare dei singoli eletti.

In tale nuovo contesto i tradizionali principi della rappresentanza nazionale e del divieto di mandato imperativo, sebbene reiterati nelle carte costituzionali del secondo dopoguerra, devono essere interpretati alla luce del preminente principio democratico. Essi conservano intatta la loro forza propulsiva verso il perseguimento di interessi generali, vietando agli eletti la rappresentanza d'interessi particolari. Non possono, invece, essere opposti allo stesso modo ai partiti politici in

quanto portatori di programmi politici, cioè di visioni particolari del bene comune. Per perseguire finalità generali, gli eletti devono sì svincolarsi dagli interessi particolari dei singoli elettori, ma non dai partiti politici che degli elettori sintetizzano ed esprimono gli interessi generali. Continuare a rivendicare la piena ed assoluta libertà di mandato del rappresentante nei confronti non solo degli elettori ma anche del partito, significa rimanere ancorati ad una visione liberale della rappresentanza, improponibile nel moderno *Parteienstaat*. Né simili conclusioni sono sembrate ormai superate alla luce della tanto declamata crisi di rappresentanza dei partiti politici, apparsa più come crisi *dei* partiti anziché crisi *di* partito.

Alla luce di quanto sopra, si sono infine esaminati quegli istituti introdotti in altri ordinamenti per tutelare la sintonia politica tra elettori ed eletti: da quelli di natura convenzionale (le dimissioni del parlamentare transfuga quale dovere di correttezza costituzionale), a quelli più propriamente giuridici che prevedono la perdita del mandato su iniziativa degli elettori (recall) o in caso di dimissioni o di espulsione dal partito d'appartenenza. Tutto ciò per dimostrare come la tradizionale conclusione secondo cui il rapporto che intercorre tra elettori ed eletti sia giuridicamente irrilevante, pena un'inammissibile interferenza della volontà statale, non solo non sia stata accolta in taluni ordinamenti, non per questo meno democratici del nostro, ma sia anche infondata nella misura in cui tale rapporto deve conformarsi alle finalità ed agli interessi generali costituzionalmente previsti. Il fenomeno del transfughismo parlamentare ha dimostrato invero le gravi conseguenze che una certa concezione del libero mandato parlamentare può produrre, ancor prima che sulla governabilità, sulla rappresentatività e sulla responsabilità politica nel suo complesso. Esso quindi dovrebbe indurre a ripensare alle istituzioni della rappresentanza politica per adeguarle alle nuove sfide della democrazia del XXI secolo.

*Oltreché nel tradizionale formato cartaceo, l'opera è disponibile in formato elettronico: l'anteprima è gratuita mentre il download, completo o parziale, è a pagamento (v. <http://epress.unifi.it>)